

Comune di Villar Pellice (Torino)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2011 - Modifica al Regolamento Edilizio art. 53 (serramenti) e art. 58 (terrazzi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 26.09.2005, esecutiva, debitamente pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con cui è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale predisposto in ottemperanza alla legge Regionale n. 19 del 08.07.1999;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 11/03/2009 di approvazione della 1° modifica al Regolamento Edilizio approvato con D.C. 35 del 26/09/2005;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 15/04/2009 di approvazione della 2° modifica al Regolamento Edilizio approvato con D.C. 35 del 26/09/2005;

Vista la legge regionale n. 19 del 08.07.1999 ed in particolare l'art. 3, comma 10;

Ritenuto necessario ampliare le possibilità di utilizzo di materiali diversi per la realizzazione e sostituzione di serramenti anche in funzione delle nuove normative sul contenimento dei consumi energetici;

Ritenuto di addivenire, al fine di cui sopra, ad una modifica dell'art. 53 del Regolamento Edilizio Comunale e che per maggior chiarezza qui si riporta:

Testo vigente:

(omissis)

Testo proposto:

Art. 53 – (serramenti)

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 2,65 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi rialzati; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito o alla sosta dei veicoli.

3. Sono ammessi serramenti di tipo tradizionale in legno e/o altro materiale con coloriture previste dal piano del colore.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari;

5. Le aperture serventi locali ad uso non abitativo non possono superare l'ampiezza di 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi.

6. L'inserimento di aperture nelle falde dei tetti è soggetto al preventivo parere della Commissione Igienico Edilizia e sottoposte al rilascio del Permesso di Costruire..

Ritenuto necessario, a seguito di innumerevoli richieste di privati cittadini per poter usufruire e vivere maggiormente i terrazzi esistenti, di prevedere la possibilità di coprire in modo precario gli stessi con struttura semplice e lineare mitigata da piante sempreverdi;

Ritenuto di addivenire, al fine di cui sopra, ad una modifica dell'art. 58 del Regolamento Edilizio Comunale e che per maggior chiarezza qui si riporta:

Testo vigente:
(omissis)

Testo proposto:

Art. 58 – (terrazzi)

1. sono definite “terrazzi” le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo.
2. ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%,
5. i terrazzi possono essere coperti, a carattere non fisso, con strutture leggere in ferro e/o materiali similari con sovrastante lamiera in rame e/o materiale plastico trasparente. La superficie massima della copertura a carattere non fisso è di mq. 15.

Ritenuto inoltre necessario, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, aggiornare la modulistica allegata al Regolamento Edilizio;

Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli per quanto riguarda la regolarità tecnica, contabile e conformità alle leggi, allo statuto, ai Regolamenti, ai sensi del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito,

delibera

- Di approvare nella sua totalità la sopra riportata proposta deliberativa e pertanto le modifiche apportate agli art. 53 e 58 del regolamento Edilizio Comunale e l’aggiornamento alle nuove normative della modulistica;
- Di dichiarare, ai sensi dell’art. 3 comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 19 del 08.07.1999, la conformità del Regolamento Comunale approvato al Regolamento Tipo della Regione;
- Di dare atto che la modifica regolamentare in parola entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BUR dell’estratto del presente verbale (cfr. L.R. 08.07.1999 n. 19 art. 3 c. 4);
- Di dare atto che copia del presente verbale dovrà essere inviata alla Regione Piemonte (Cfr. L.R. 08.07.1999 n. 19 art. 3 c. 4);
- Di conferire dunque espresso mandato al Responsabile del servizio Tecnico di adottare ogni atto amministrativo, dovuto per competenza, in esecuzione del presente verbale.

Omissis

Il Sindaco
Lilia Garnier